



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 271-2024 - Seduta N° 3861 - del 22/03/2024 - Numero d'Ordine 15

Prot/2024/322306

Oggetto I.r. 40/2009, articolo 23. Approvazione “Bando destinato agli Enti di Promozione sportiva liguri per la realizzazione di progetti che promuovano i valori educativi dello sport”. Prenotazione risorse Euro 150.000,00 Anno 2024.

Struttura Proponente Settore Sport, tempo libero, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		7	1

Relatore alla Giunta FERRO Simona

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- REGISTRAZIONI CONTABILI

 - ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 33 della Costituzione che riconosce tra l'altro il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge regionale 7 ottobre 2009, n.40 (*Testo unico in materia di sport*) che prevede tra l'altro che la Regione Liguria favorisca e promuova:
 - la diffusione dell'attività sportiva al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica motoria, considerata strumento utile al miglioramento e al mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona (art. 2, comma 1, lett.a);
 - lo sport di cittadinanza quale profilo culturale della pratica sportiva non agonistica destinato a svolgersi in spazi aperti anche privi di impianti ed idoneo a promuovere tra l'altro il valore educativo e sociale dello sport (combinato disposto art. 2, comma 1, lett. m) e art.3);
- la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2022, n.17 "Programma di promozione sportiva 2022-2027. Articolo 7 legge regionale 7 ottobre 2009, n.40 e successive modifiche e integrazioni" che prevede all'art. 3.2 l'emanazione a cura della Giunta regionale di bandi a favore degli Enti di Promozione Sportiva (EPS nel seguito del provvedimento);

Visto in particolare l'art.23 della l.r. n.40/2009 sopra citata in forza del quale l'Amministrazione regionale può concedere contributi agli EPS per la realizzazione, tra l'altro, di progetti idonei a promuovere il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva;

Considerato che lo sport assume un ruolo fondamentale non solo per assicurare il benessere psicofisico dell'individuo, ma anche per favorire la socializzazione e per affrontare e superare diverse situazioni disagiate in cui versano in special modo soggetti fragili e vulnerabili;

Atteso che, nell'ambito di politiche finalizzate a coinvolgere individui a rischio di emarginazione e sedentarietà, tra i quali ad esempio le persone anziane e i minori non praticanti attività fisica, lo sport diventa strumento essenziale per stimolare la loro partecipazione ad attività improntate a difendere stili di vita sani e attivi;

Evidenziato che, promuovendo eventi di sport inclusivi e di aggregazione, l'Amministrazione regionale intende garantire l'accesso all'attività sportiva a tutta la collettività;

Richiamato l'art.3.2 del Programma di promozione sportiva 2022-2027, citato in premessa, il quale prevede l'erogazione di contributi a favore degli EPS, in quanto soggetti aventi la funzione sociale di promuovere, organizzare e avviare alla pratica sportiva tutti gli individui, senza discriminazioni in ragione della fascia di età o categoria sociale;

Dato atto che la concessione di contributi a favore degli stessi può avvenire anche a fronte della realizzazione di progetti di sport di cittadinanza finalizzati tra l'altro:

- a diffondere la cultura di uno stile di vita attivo e sano, attraverso momenti educativi e formativi nonché occasioni di confronto sul tema;

- a favorire la partecipazione degli adolescenti ad attività motorie al fine di perseguire il loro benessere psico-fisico e di evitare il prematuro nonché nocivo abbandono del mondo sportivo, favorito anche da un'eccessiva esposizione ai dispositivi elettronici che attualmente occupano uno spazio sempre maggiore nelle giornate dei giovani;
- a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale con particolare riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e di sofferenza;
- a organizzare attività sportive non agonistiche sostenibili nel rispetto dell'ambiente anche attraverso lo sfruttamento di spazi urbani resi disponibili alla collettività;

Valutato opportuno incentivare la progettazione di programmi e corsi sportivi da destinare gratuitamente alla comunità, comprensivi anche di eventi di pratica motoria in aree all'aperto pubbliche o private, al fine di garantire l'esercizio fisico a tutte le fasce d'età, in un'ottica strumentale sia alla protezione della salute sia al sostegno della socializzazione, aggregazione e inclusione;

Rilevato che gli EPS, per le ragioni sopra evidenziate, sono ritenuti soggetti idonei a perseguire le finalità sopra descritte, attraverso l'elaborazione di un progetto sportivo capace:

- di motivare la massima partecipazione dei cittadini;
- di contrastare la sedentarietà e altre forme di dipendenza giovanili anche attraverso la promozione di momenti formativi incentrati su stili di vita sani e attivi;
- di sfruttare, ove possibile, le aree all'aperto anche pubbliche;
- di sensibilizzare la collettività a politiche di aggregazione e di inclusione;

Dato atto che il combinato disposto dall'art.23 della l.r. n.40/2009 e dall'art. 3.2 del Programma di promozione sportiva prevede che la concessione di contributi a favore degli EPS, per la realizzazione di specifici progetti, sia disposta nel rispetto di criteri e modalità disciplinati in appositi bandi emanati dall'organo di Governo regionale;

Richiamato il tenore letterale dell'art.3.2 del più volte citato Programma di promozione sportiva nella parte in cui prevede che i bandi in argomento debbano contenere:

- le priorità di intervento e i tempi di realizzazione;
- le modalità di presentazione delle domande;
- i criteri di valutazione delle istanze;
- l'entità massima dei contributi;
- le spese ammissibili e quelle non ammissibili.

Ritenuto pertanto opportuno approvare un bando per la presentazione di progetti, contenente i requisiti da ultimo riferiti e le finalità come sopra individuate, da parte degli EPS liguri, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), dotati di un'organizzazione funzionale a livello regionale e aventi sede operativa in Liguria;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- l'istruttoria delle istanze presentate sia effettuata da un'apposita Commissione di tre membri nominata con decreto del Dirigente del settore Sport, Tempo libero, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a € 30.000,00 e sarà erogato con le seguenti modalità:
 - acconto pari al 70% dell'importo riconosciuto all'atto di assegnazione dello stesso;

- saldo pari al 30% dell'importo riconosciuto a seguito di verifica positiva della effettiva concretizzazione del progetto sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico e della rendicontazione conclusiva presentata dai soggetti beneficiari entro il 30 aprile 2025;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, e in particolare l'art.11 il quale prevede, al comma 1, l'adozione di un “Codice unico di progetto” (CUP) per ogni progetto di investimento pubblico e, al comma 2 bis, la nullità degli atti amministrativi che autorizzano, tra l'altro, l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti codici CUP;

Considerato che i soggetti attuatori dei progetti selezionati sono tenuti ad indicare il codice unico di progetto (Cup) sui titoli di spesa trasmessi in sede di rendicontazione all'Amministrazione regionale, fino alla concorrenza dell'importo di contributo concesso;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21, “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026”;

Vista la disponibilità finanziaria del capitolo 3752 “Trasferimenti correnti agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva” di cui al bilancio regionale 2024-2026, a valere sull'esercizio 2024 pari a € 150.000,00;

RITENUTO necessario:

- autorizzare la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo n.3752 “Trasferimenti correnti agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva” del bilancio regionale 2024/2026;
- prenotare la spesa di euro 150.000,00, ai sensi dell'art.56, comma 4, del d.lgs. 118/2011 sul capitolo n.3752 “Trasferimenti correnti agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva” del bilancio regionale 2024/2026 con imputazione all'esercizio 2024 (scadenza 31.12.2024);

Su proposta dell'Assessore con delega allo sport

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il bando per la realizzazione di progetti che promuovano i valori educativi dello sport, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), a favore degli EPS liguri, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dal

Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), dotati di un'organizzazione funzionale a livello regionale e aventi sede operativa in Liguria;

2. di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo "Sportello online" a partire dalle ore 12:00 del 2 aprile 2024 alle ore 12:00 del 2 maggio 2024;
3. di stabilire che i termini del procedimento decorrono dal giorno successivo al sopracitato termine di scadenza per la presentazione delle domande;
4. di prevedere che il Dirigente del Settore Sport, Tempo libero, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possa disporre, con proprio provvedimento, l'eventuale rinvio e/o proroga dei termini di presentazione delle domande, laddove ciò si rendesse necessario per inconvenienti tecnici e altre imprevedibili anomalie di funzionamento della piattaforma individuata da utilizzare per la presentazione dell'istanza;
5. di stabilire che l'istruttoria delle istanze sia effettuata da un'apposita Commissione di tre membri nominata con decreto del Dirigente del settore Sport, Tempo libero, Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
6. di dare mandato al Dirigente da ultimo citato di approvare con proprio provvedimento la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e l'elenco delle proposte non ammissibili;
7. di prevedere che il codice unico di progetto (Cup) sia assunto contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente;
8. di stabilire che il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a € 30.000,00 e sarà erogato con le seguenti modalità:
 - acconto pari al 70% dell'importo all'atto di assegnazione dello stesso;
 - saldo pari al 30% dell'importo riconosciuto a seguito di verifica positiva della effettiva concretizzazione del progetto sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico e della rendicontazione conclusiva presentata dai soggetti beneficiari all'Amministrazione regionale;
9. di autorizzare la spesa di euro 150.000,00 sul capitolo n.3752 "Trasferimenti correnti agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva" del bilancio regionale 2024/2026;
10. di prenotare la spesa di euro 150.000,00, ai sensi dell'art.56, comma 4, del d.lgs. 118/2011 sul capitolo n.3752 "Trasferimenti correnti agli enti di promozione sportiva per il funzionamento delle strutture regionali degli enti stessi nonché per la realizzazione di progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva" del bilancio regionale 2024/2026 con imputazione all'esercizio 2024 (scadenza 31.12.2024);
11. di rinviare l'impegno e la liquidazione, ai sensi degli artt. 56 e dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n.118, del 70% dei contributi all'emanazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria, dando atto che la liquidazione del restante 30% sarà disposta a seguito di verifica della rendicontazione conclusiva delle spese presentata dai soggetti beneficiari entro il 30 aprile 2025;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.